Statuto AIRTUM

Denominazione - Sede - Scopo

- articolo 1 -

E' costituita a tempo indeterminato l'associazione culturale Associazione Italiana Registri Tumori con sigla "A.I.R.TUM. ONLUS", con sede in Milano, via Ricciarelli 29, 20148 Milano, presso Inferenze scarl.

- articolo 2 -

L'associazione non ha fini di lucro e si propone i seguenti scopi, nel campo dell'assistenza sociosanitaria:

- a) rendere disponibili alle autorità amministrative, agli organi del Servizio Sanitario Nazionale e alla comunità scientifica i dati sulla frequenza dei tumori, nell'interesse della ricerca, della prevenzione, della pianificazione dell'assistenza, della facilitazione dell'accesso alle cure e della valutazione della loro efficacia:
- b) incentivare la realizzazione di programmi di analisi congiunta dei dati dei Registri (in materia di Incidenza, Mortalità, Prevalenza, Sopravvivenza) ai fini di conferire una dimensione nazionale alla pubblicazione delle descrizioni epidemiologiche della frequenza dei tumori; adottare sinergie organizzative, nell'attività di registrazione di base come in quella di utilizzo dei dati, tese a migliorare l'utilizzazione delle risorse;
- c) ottenere finanziamenti di ricerca per gli obiettivi di cui al punto precedente;
- d) contribuire, sulla base delle competenze scientifiche presenti nell'associazione, alla programmazione di nuove iniziative di registrazione e alla loro valutazione;
- e) favorire la standardizzazione delle tecniche di registrazione;
- f) promuovere forme stabili di collegamento, anche attraverso la formazione di accordi amministrativi ai sensi degli art. 14 e 15 L. 7.8.1990, n. 241 tra gli enti pubblici cui appartengono i singoli Registri Tumori Italiani;
- g) rappresentare e tutelare gli interessi professionali dei ricercatori e tecnici operanti presso i Registri Tumori Italiani, nonché gli interessi organizzativi e scientifici dei Registri Tumori medesimi, in sede internazionale, nazionale e locale.

L'Associazione per il perseguimento delle finalità sopraindicate potrà esercitare fra l'altro le seguenti attività anche nei confronti di non soci, nei limiti stabiliti dall'art. 10 D.L.G.S. n. 460/97:

- 1. organizzare la raccolta di fondi e materiali;
- 2. organizzare seminari, convegni, conferenze, corsi didattici ed informativi, dibattiti, viaggi e quant'altro necessario per raggiungere gli scopi sociali;
- 3. incentivare, promuovere, realizzare e sostenere studi e ricerche;
- 4. aderire, anche mediante designazione di rappresentanti, ad Organizzazioni, Enti, Istituzioni, Fondazioni nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi o complementari;
- 5. svolgere attività editoriale e di distribuzione di pubblicazioni periodiche e librarie a carattere culturale.

L'associazione nel perseguimento delle sue finalità di solidarietà sociale non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. L'associazione comunicherà l'oggetto della propria attività entro 30 giorni alla Direzione Generale delle Entrate del Ministero delle Finanze competente.

Alla medesima direzione sarà altresì comunicata ogni modifica successiva che comporti la perdita della qualità di ONLUS.

- articolo 3 –

L'Associazione persegue, inoltre, il collegamento con altre associazioni, organizzazioni ed enti nei campi dell'Epidemiologia, Igiene e Sanità Pubblica, Oncologia ed Anatomia Patologica e in particolare con:

- Associazione Italiana di Epidemiologia;
- International Association of Cancer Registries;
- Società Italiana di Cancerologia;
- Associazione italiana di Oncologia Medica;
- Società Italiana di Igiene;
- Società Italiana di Statistica Medica;
- Società Italiana di Anatomia Patologica e Citologia;
- Groupe pour l'Epidémiologie et l'Enregistrement du Cancer dans les Pays de Langue Latine (gruppo dell'Ascensione);
- Comitato Italiano Salute e Malattia;
- Associazione Italiana di Ematologia e Oncologia Pediatrica.

-articolo 4 –

L'Associazione persegue il proprio riconoscimento quale rappresentante degli interessi scientifici ed organizzativi comuni dei Registri Tumori presso organismi nazionali ed internazionali ed in particolare presso:

- O.M.S Organizzazione mondiale della sanità;
- International Agency for Research on Cancer (IARC);
- European Network of Cancer Registries;
- Ministero della Sanità;
- I.S.S. Istituto Superiore di Sanità;
- I.S.P.E.S.L. Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del lavoro;
- C.N.R. Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- Regioni;
- Altri organi tecnici e consultivi dei Ministeri della Sanità e Ambiente.

Soci

- articolo 5 -

Sono soci dell'Associazione i ricercatori ed il personale tecnico operanti presso i Registri Tumori di popolazione (generali e specializzati) con sede in Italia. L'aspirante socio deve presentare domanda di ammissione alla Segreteria, che delibera l'ammissione provvisoria, che verrà ratificata, dall'Assemblea Ordinaria dei soci nella prima riunione utile.

- I Registri Tumori, presso cui i ricercatori e i tecnici operano, devono presentare le seguenti caratteristiche:
- a) attività di registrazione dell'incidenza su base di popolazione;
- b) carattere permanente dell'attività di registrazione;
- c) produzione di dati di incidenza secondo gli standard qualitativi previsti in sede internazionale dall'O.M.S.- I.A.R.C.- International Agency for Research on Cancer, dall'International Association of Cancer Registries, e dall'E.N.C.R.-European Network of Cancer Registries;
- d) attività di registrazione dei tumori maligni insorti in tutti gli organi e in tutte le fasce di età; nel caso dei Registri Tumori Specializzati, la caratteristica è limitata, sulla base di peculiari finalità epidemiologiche, all'organo o organi o fasce di età bersaglio della registrazione. Possono altresì diventare soci i cittadini italiani e stranieri che hanno documentato interesse

professionale e scientifico alla Registrazione e all'Epidemiologia dei tumori ed ai sistemi informativi sanitari.

L'adesione dei soci ha durata illimitata, fatti salvi i casi di recesso o di esclusione; è espressamente esclusa la temporaneità dell'adesione.

- articolo 6 -

I soci devono corrispondere il contributo sociale annuale, stabilito dall'Assemblea, entro l'anno solare di riferimento.

Tutti i soci in regola con il pagamento del contributo sociale dell'anno solare in corso hanno diritto ad usufruire delle attrezzature e a partecipare alle attività dell'Associazione. Il diritto di voto e di eleggibilità alle cariche sociali viene maturato nell'anno successivo alla domanda di iscrizione, ratificata dall'Assemblea, purché in regola con il pagamento del contributo sociale dell'anno precedente.

Tale versamento dovrà essere rinnovato annualmente; in caso di mancato pagamento della quota associativa, in sede di adesione o di rinnovo, entro trenta giorni dal ricevimento di una lettera del Segretario contenente l'avviso del mancato versamento e l'invito a provvedere, il socio verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice dei presenti.

Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite, salvo che il Consiglio Direttivo, con esclusione dell'eventuale soggetto interessato, a maggioranza disponga una corresponsione nei limiti stabiliti dall'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Organi dell'Associazione

- articolo 7 -

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- La Segreteria;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

-articolo 8 -

- 1. L'Assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria. Tutti i soci possono partecipare all'Assemblea ed intervenire nella discussione e partecipare alle votazioni, secondo quanto disposto dall'art. 6 del presente statuto.
- 2. L'Assemblea è presieduta dal Segretario o in mancanza dal socio più anziano d'età ed è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso, contenente l'ordine del giorno ed il luogo, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione, affisso nella bacheca dell'istituzione in cui opera il Segretario almeno quindici giorni di calendario prima di quello fissato per l'adunanza.
- 3. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, l'Assemblea straordinaria invece può essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno. Il Consiglio Direttivo inoltre è tenuto in ogni tempo a convocare l'Assemblea su domanda motivata sottoscritta da almeno un decimo dei soci.
- 4. L'Assemblea ordinaria o straordinaria è valida in prima convocazione solo se è presente almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, fatta eccezione per le delibere di cui al successivo articolo 10 lettere b) e c) per le quali è necessario il voto favorevole rispettivamente dei due terzi e dei tre quarti di tutti i soci. Sono ammesse le

deleghe nei limiti definiti dall'apposito regolamento. Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'assemblea. L'Assemblea è sovrana, le delibere assunte secondo le norme previste dal presente Statuto vincolano anche i soci assenti o dissenzienti.

- articolo 9 -

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- b) discute ed approva i programmi di attività;
- c) nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- d) nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo che rendessero vacante la carica per dimissioni, decadenza o morte;
- f) ratifica l'ammissione dei soci;
- g) delibera l'ammontare della quota annua di iscrizione;
- h) approva il Regolamento interno.

Le delibere sono valide con il consenso della metà più uno dei soci presenti.

-articolo 10 -

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera su ogni questione istituzionale, normativa e patrimoniale inerente la vita dell'Associazione a maggioranza della metà più uno dei soci presenti;
- b) delibera le modifiche da apportare allo statuto con il voto favorevole di almeno due terzi di tutti i soci, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno dieci soci;
- c) delibera lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i tre quarti di tutti i soci, nominando altresì se del caso due liquidatori.

Copia di tutte le delibere dell'Assemblea sono depositate presso la sede sociale a disposizione degli associati, i quali hanno facoltà di chiederne copie.

- articolo 11 –

- 1. Il Consiglio Direttivo è composto da otto membri eletti dall'Assemblea prima dell'inizio dell'esercizio.
- 2. Sono eleggibili in Consiglio Direttivo i Soci iscritti all'Associazione almeno dall'anno precedente le elezioni. I Consiglieri durano in carica tre anni e le loro cariche non sono remunerate. Non può essere eletto in Consiglio Direttivo un Socio che ne abbia già fatto parte per due mandati consecutivi, anche in seguito a dimissioni precedenti la scadenza del mandato. La rielezione è peraltro possibile dopo un triennio senza cariche.
- 3. Nel caso di dimissione o permanente indisponibilità di uno o più Consiglieri subentrano in carica i Soci primi tra i non eletti, secondo l'ordine del verbale dell'assemblea relativo alle elezioni medesime. I Consiglieri subentranti sono soggetti alle disposizioni sulla rieleggibilità dell'art. 11.2 del presente statuto e alla ratifica in occasione della prima assemblea utile (articolo 9.e). Se il Consigliere sostituito è membro della Segreteria, il Consiglio Direttivo nel suo nuovo assetto provvede al reintegro delle cariche secondo quanto disposto dagli articoli 13 e 14 del presente statuto. Se il Consigliere sostituito è il Segretario, la funzione di Segretario viene assunta da uno dei due vicesegretari.
- 4. Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti attività:
 - a. attua le linee generali stabilite dall'Assemblea e ne esegue le deliberazioni;
 - b. designa eventuali collaboratori per le attività sociali anche tra i non soci;

- c. convoca l'Assemblea dei soci;
- d. dichiara la decadenza dei soci per i seguenti motivi:
 - i. per recesso, da presentare per iscritto al Segretario dell'Associazione.
 - ii. per morosità, secondo le disposizione dell'art. 6 dello statuto.
 - iii. per comportamento deontologico in contrasto con gli scopi dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo e ratifica dell'Assemblea dei Soci.
- e. elabora il bilancio preventivo e consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti;
- f. elabora e presenta ogni anno all'assemblea una relazione attività scientifica dell'associazione;
- g. nomina i delegati degli eventuali Gruppi di Lavoro e Commissioni;
- h. cura la gestione dell'Associazione, provvedendo alla riscossione dei contributi, al pagamento delle obbligazioni contratte ed alla riscossione dei crediti essendogli demandati tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- i. ha facoltà di delegare parte dei suoi poteri alla Segreteria composta dal Segretario, dai due Vice Segretari e dal Tesoriere;
- j. predispone, se lo ritiene opportuno, un Regolamento interno relativo anche alle procedure elettorali, da sottoporre all'Assemblea;

- articolo 12 -

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Segretario, di regola due volte l'anno e, comunque, ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Segretario.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo aventi per oggetto materie specifiche attribuite a Commissioni o Gruppi di Lavoro i delegati, a cui è assegnato il coordinamento degli stessi, possono essere chiamati a partecipare con funzioni consultive.

- articolo 13 -

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri a maggioranza dei presenti la Segreteria composta dal Segretario, due Vice Segretari e Tesoriere.

-articolo 14 -

Il Segretario ha la legale rappresentanza dell'Associazione, stipula i contratti e firma la corrispondenza che impegni comunque l'Associazione, rappresenta in giudizio l'Associazione, risponde dei fatti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione. In caso di assenza od impedimento del Segretario tutte le di lui mansioni spettano ai Vice Segretari. Il fatto stesso che uno dei due Vice Segretari agisca in nome ed in rappresentanza dell'Associazione attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Segretario ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità in merito.

- articolo 15 -

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o diminuzione del patrimonio dell'Associazione. Cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli. Cura la

verbalizzazione dell'Assemblea e delle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere ha facoltà di aprire conti correnti bancari, di emettere ed incassare assegni, di provvedere a riscuotere da enti pubblici e privati contributi e somme erogate a qualsiasi titolo all'Associazione con firma libera e disgiunta con il Segretario.

- articolo 16 -

La gestione dell'Associazione è controllata da due Revisori dei Conti nominati dall'Assemblea fra i soci, essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Revisori hanno il compito di accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e hanno potere di controllo sulla documentazione contabile dell'Associazione spettando ad essi le funzioni di controllo contabile.

- articolo 17 -

L'Associazione promuove la costituzione, la gestione e l'utilizzo di una Banca Dati Comune dei Registri Tumori. Tale Banca, nella quale i dati confluiscono in forma anonima, è lo strumento per il controllo di qualità, l'analisi e la pubblicazione comune e congiunta dei dati dei Registri. I dati in essa contenuti devono corrispondere agli standard qualitativi, tecnici come scientifici, definiti in sede internazionale dall'International Association of Cancer Registries e dall'European Network of Cancer Registries e fatti propri dall'Associazione, in particolare in occasione della pubblicazione periodica "Il Cancro in Italia". Le norme di accesso alla Banca Dati per l'utilizzo scientifico delle informazioni in essa contenute è disciplinato da appositi protocolli. La corrispondenza dei dati agli standard qualitativi sopra definiti, e quindi l'accreditamento di un Registro a contribuire alla Banca Dati è ratificata da una commissione composta dai direttori dei registri. In sede di prima applicazione del presente articolo sono inclusi i registri che hanno pubblicato dati su "Il cancro in Italia II" o che sono stati accreditati in base al precedente statuto. La commissione di cui sopra emana anche i protocolli di definizione delle norme di accesso e utilizzo dei dati contenuti nella Banca Dati. Di tale commissione fa parte il segretario dell'AIRTUM.

- articolo 18 -

La gestione della banca dati deve avvenire presso uno dei Registri Tumori accreditati.

- articolo 19 -

- 1. L'Associazione, per mezzo del Consiglio Direttivo, organizza almeno una volta l'anno una riunione a carattere scientifico; tale riunione è aperta a tutti gli interessati ai temi trattati. L'Associazione organizza, inoltre, iniziative didattiche per i tecnici di registrazione.
- 2. Possono, inoltre, essere organizzate per iniziativa del Consiglio Direttivo o su proposta di almeno un quinto dei soci, sedute straordinarie in Italia o in altri paesi, convocando tutti i membri ed invitando persone eminenti esterne all'Associazione.
- 3. Il Consiglio Direttivo può, inoltre, organizzare attività scientifica dell'Associazione mediante la formazione di Commissioni o Gruppi di Lavoro coordinati da un delegato nominato dal Consiglio Direttivo medesimo anche fra i non soci.

Patrimonio

- articolo 20 -

- 1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a. dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
 - b. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - c. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
- 2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
 - a. dalle quote sociali;
 - b. dai ricavi per l'organizzazione di manifestazioni a carattere scientifico;
 - c. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Il patrimonio dell'Associazione deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi di cui al presente Statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio sociale sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe a quella dell'Associazione o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, o a favore di altre ONLUS, che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In nessun caso potranno essere distribuiti anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.

- articolo 21 -

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio dell'esercizio da sottoporsi all'approvazione della prima assemblea ordinaria annuale che si terrà entro il mese di maggio. Il Consiglio Direttivo dovrà tenere le scritture contabili previste dalla legge.

Recesso

- articolo 22 -

I soci possono recedere in qualsiasi momento dall'Associazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Consiglio Direttivo dell'Associazione a far tempo dalla data di ricevimento della lettera stessa.

Nessun diritto può essere vantato dai soci receduti o decaduti.

Scioglimento

- articolo 23 –

In caso di scioglimento dell'Associazione i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione verranno devoluti dai liquidatori ad altre organizzazioni ONLUS operanti in identico o analogo settore, o a fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni stabilite dall'Assemblea, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della L. 23.12.1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Norma finale

- articolo 24 -

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si richiamano le norme di legge in materia, nonchè quelle previste dal D.Lgs. 4.12.1997 n. 460.

Regolamento

Articolo 1. L'attività dell'assemblea dei soci, la sua convocazione, la validità, i suoi compiti e i meccanismi di voto sono illustrati negli articoli 7, 8, 9 e 10 dello Statuto AIRTUM votato all'unanimità dall'Assemblea e i soci nell'aprile 2006. Per quanto concerne il voto per delega, questo è previsto nel summenzionato Statuto. Il numero di deleghe ammesso non deve tuttavia essere superiore a una per ognuno dei soci presenti, e in regola, in Assemblea.